

CONVENZIONE

tra

il Comune di MURALTO
(Comune senza polizia strutturata)

e

il Comune di LOCARNO
(Comune polo)

che ha per oggetto

l'esercizio delle competenze di polizia comunale nella giurisdizione del Comune di MURALTO da parte della polizia della Città di LOCARNO.

Premessa

Ritenuto

l'articolo 4 della legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali del 16 marzo 2011 (LCPol) nonché

l'articolo 3 del regolamento della legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali del 1° settembre 2012 (RLCPol),

le parti convengono quanto segue:

Articolo 1

Oggetto e scopo

La convenzione disciplina l'esercizio delle competenze di polizia nel comprensorio giurisdizionale del Comune di Muralto ad opera della polizia della Città di Locarno.

Sono svolte dalla polizia della Città di Locarno le competenze di polizia di cui alla Sezione A dell'Allegato 2 del RLCPol, oltre alle competenze di cui all'art. 107 della Legge organica comunale.

Le prestazioni di polizia di cui al precedente capoverso vengono fornite sulla base del principio della parità di trattamento sancito all'art. 2 cpv. 5 ed all'art. 3 cpv. 1 del RLCPol.

Articolo 2

Finanziamento

Per la copertura delle prestazioni di polizia il Comune di Muralto versa al Comune di Locarno un'indennità risultato della moltiplicazione del numero di residenti al 31 dicembre dell'anno precedente per un prezzo di prestazione pro-capite.

I costi sono calcolati in funzione del numero di agenti integrati e da aspetti qualitativi tenuto conto della specificità del Comune (zona urbana), dove sono presenti alcune "zone sensibili" che gravano particolarmente sull'operatività.

Il prezzo pro-capite per le prestazioni di polizia è di CHF 402.--.
L'indennità per le prestazioni di polizia è versata entro il 30 giugno dell'anno di riferimento alla Città di Locarno.

L'indennità pro-capite di cui al secondo capoverso è soggetta al rincaro secondo l'indice nazionale dei prezzi al consumo al mese di dicembre dell'anno precedente, la prima volta per l'anno 2023 rispetto all'indice del dicembre 2021.

Articolo 3

Collaborazione tra le parti

Le parti si impegnano a collaborare in maniera costruttiva per garantire, oltre l'implementazione fattuale del principio della parità di trattamento di cui all'art. 1 cpv.3, un'ottimale efficacia ed efficienza del servizio a vantaggio del territorio, del singolo cittadino e di tutta la comunità.

Per le finalità di questa convenzione, ove necessario, possono essere organizzati incontri periodici per stabilire una politica di sicurezza condivisa e coordinata, che identifichi anche le priorità di intervento e ne garantisca la corretta implementazione.

Articolo 4 **Rendiconto**

Entro il 1. aprile di ogni anno, la polizia della Città di Locarno redige all'attenzione del Comune di Muralto un rendiconto sull'attività svolta.

La polizia della Città di Locarno tiene rapporti mensili sull'attività svolta nella giurisdizione del Comune di Muralto; tali rapporti sono a disposizione del Municipio del Comune di Muralto.

Inoltre la polizia della Città di Locarno segnala tempestivamente al Municipio di Muralto fatti rilevanti che sono anche di competenza comunale.

Articolo 5 **Responsabilità civile**

Il Comune sede risponde dei danni causati dagli agenti della polizia in conformità con la legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988.

Articolo 6 **Contestazioni**

Prima di adire il Consiglio di Stato, ogni contestazione in relazione alla convenzione o alle conseguenze della disdetta deve essere sottoposta ad un tentativo di conciliazione d'innanzi alla Sezione degli enti locali (art. 7 RLCPol).

Articolo 7 **Modifiche successive**

Con il consenso delle parti e, riservata la ratifica del Consiglio di Stato, la convenzione può essere modificata in ogni tempo.

Nell'eventualità di trattative con le autorità cantonali competenti relativamente alla delega di ulteriori competenze fondate sull'art. 2 cpv. 3 RLCPol (Allegato 2, Sezione B), il Comune di Locarno informa delle stesse per tempo il Comune di Muralto e ne raccoglie eventuali osservazioni. L'indennità finanziaria pro-capite di cui all'art. 2 può essere adeguata in seguito a trattativa tra le parti.

Articolo 8 **Durata e disdetta**

La presente convenzione ha una durata di 2 (due) anni dalla data di entrata in vigore. Essa è rinnovata tacitamente per 5 anni con possibilità di disdetta un anno prima della scadenza. E' data facoltà di disdetta straordinaria ogni anno nel caso in cui dovessero esserci delle modifiche al quadro normativo cantonale.

Articolo 9**Contravvenzioni in materia di circolazione stradale**

L'importo delle contravvenzioni in materia di circolazione stradale è riversato al Comune di Muralto previa deduzione di un onere amministrativo forfettario di fr. 20.- per contravvenzione a favore del Comune di Locarno. Questo importo non soggiace al rincarato e una sua eventuale modifica richiede l'accordo scritto delle parti.

Gli importi incassati nell'anno che precede sono riversati entro il 1. aprile.

Articolo 10**Riserva a nuove disposizioni di legge**

E' esplicitamente riservata ogni e qualsiasi nuova disposizione superiore di legge, di regolamento o di direttiva applicabile in via vincolante all'oggetto della presente convenzione.

I disposti della convenzione diverranno privi di effetto all'entrata in vigore di nuove disposizioni vincolanti, per quanto in contrasto con esse.

Articolo 11**Disposizioni transitorie**

Con l'approvazione della presente convenzione, il personale della Polizia comunale di Muralto rimane, per i primi due anni dipendente di Muralto.

In fase transitoria 2 (due) anni, per mantenere le attuali prestazioni LPP, il Comune di Muralto provvede al versamento dei salari ai suoi agenti fatturando al Comune di Locarno l'importo degli stipendi e delle indennità come da RUGraS (Regolamento cantonale concernente l'uniformazione dei gradi e delle condizioni di stipendio dei corpi di polizia cantonale e comunali).

Al termine della fase transitoria tutto il personale verrà completamente integrato nel Comune di Locarno e saranno pure integrati nell'istituto di previdenza professionale dei dipendenti di Locarno.

Articolo 12**Disposizioni finali**

La convenzione è redatta in tre esemplari originali, una per ciascuna parte e una per il Consiglio di Stato.

Articolo 13
Entrata in vigore

La convenzione entra in vigore dopo approvazione dei rispettivi legislativi comunali e ottenuta la successiva ratifica del Consiglio di Stato.

Comune di Muralto

Per il Municipio

Il Sindaco:

Il Segretario:

dott. Stefano Gilardi

lic.oec. Luca Fraschina

Muralto, data:

Comune di Locarno

Per il Municipio

Il Sindaco:

Il Segretario:

ing. Alain Scherrer

avv. Marco Gerosa

Locarno, data:

Approvata dal Consiglio comunale del Comune MURALTO il

Approvata dal Consiglio comunale del Comune LOCARNO il

Ratificata dalla Sezione degli enti locali su delega del Consiglio di Stato il